



Milano, 13 aprile 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE N. 14/2017

**NOVITA' INTERESSI MORA A FAVORE DEL CREDITORE IN CASO DI
PAGAMENTI TARDIVI**

Interessi di mora. Saggio primo semestre 2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002).

Si applica anche ai contratti di subfornitura, ai contratti di trasporto di merci su strada e alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari con consegna nel territorio italiano.

In quest'ultimo caso, la maggiorazione non è di 8 punti, ma di 10: quindi, il tasso annuale è del 10,15 per cento.

Il pagamento scatta dopo 60 giorni (30 per le merci deteriorabili) dall'ultimo giorno del mese di ricevimento dalla fattura (articolo 6 del D.L. 24 gennaio 24 gennaio 2012, n.1).

Per la subfornitura, la scadenza del pagamento si ha al sessantesimo giorno dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, mentre nel settore trasporti si ha al sessantesimo giorno dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

Per il semestre che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 il tasso di riferimento – ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali – per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo **0,1%**.

Inoltre, si evidenzia che le nuove regole, facendo salva la facoltà nelle **transazioni commerciali tra imprese** di concordare un tasso di interesse diverso purché non risulti gravemente iniquo per il creditore, stabiliscono che è considerata iniqua, e quindi nulla, la clausola che escluda



l'applicazione degli interessi di mora (nuovo articolo 7, comma 3 del d. lgs. n. 231/2002).

La suddetta facoltà di concordare un tasso diverso da quello legale non è stata invece prevista dal d. lgs. n. 192/2012 per le **transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione**. Pertanto, ai ritardi collegati a tali transazioni, ove concluse a partire dal 1° gennaio 2017, si applicherà in ogni caso su base giornaliera il tasso degli interessi legali di mora, come precedentemente calcolato.

Gli interessi legali di mora decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Di seguito, si riepilogano i tassi di riferimento fissati dal 2009 ad oggi.

| Semestre di riferimento | Tasso di interesse BCE | Tasso di mora |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Primo semestre 2009 | 2,50% | 9,5% |
| Secondo semestre 2009 | 1% | 8% |
| Primo semestre 2010 | 1% | 8% |
| Secondo semestre 2010 | 1% | 8% |
| Primo semestre 2011 | 1% | 8% |
| Secondo semestre 2011 | 1,25% | 8,25% |
| Primo semestre 2012 | 1% | 8% |
| Secondo semestre 2012 | 1% | 8% |
| Primo semestre 2013 | 0,75% | 8,75% |
| Secondo semestre 2013 | 0,50% | 8,50% |
| Primo semestre 2014 | 0,25% | 8,25% |
| Secondo semestre 2014 | 0,15% | 8,15% |
| Primo semestre 2015 | 0,05% | 8,05% |
| Secondo semestre 2015 | 0,05% | 8,05% |
| Primo semestre 2016 | 0,05% | 8,05% |
| Secondo semestre 2016 | 0,0% | 8,0% |
| Primo semestre 2017 | 0,0% | 8,0% |

Cordiali saluti